

**ELENCO DOCUMENTI DA CORREDARE ONLINE ALLA DOMANDA DI  
AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PENA INAMMISSIBILITA'**

- 1) **Certificati di Stato di famiglia e di residenza** in carta libera, anche cumulativo. rilasciato dal Comune di residenza (in carta libera);
- 2) Copia **documento di identità** in corso di validità del richiedente ,
  - per il cittadino straniero da allegare copia del **permesso di soggiorno** in corso di validità, visto turistico valido al momento in cui è insorto il rapporto o si è verificato l'oggetto;
- 3) Copia codice fiscale (solo se non indicato nel documento di identità)
- 4) Fotocopia della **certificazione reddituale** dell'istante relativa all'anno precedente, se esistente ( Cud, 730, NO ISEE se presente);
- 5) Compilazione **Tabella Patrimonio e Redditi**;
- 6) Autocertificazione relativa al reddito di tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni conviventi dell'istante (in tabella) sottoscritta dallo stesso convivente;
- 7) **Certificato rilasciato dal Consolato**, solo per i cittadini nati in altro Paese, attestante la mancanza o la sussistenza di redditi prodotti nel Paese d'origine, in attesa di risposta consolare, autocertificazione utilizzando il modello presente sul sito;
- 8) Fotocopia **denuncia penale** in caso di vittime di maltrattamenti e stalking.
- 9) **Consenso al trattamento dei dati personali.**

Si fa presente che ai sensi dell'art.15 nonies L.217/90 è punito chi, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- Rende autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento;
  - Omette di comunicare variazioni di reddito nei termini di legge;
- per queste due ipotesi la legge stabilisce le seguenti sanzioni penali:
- Reclusione da 1 a 5 anni;
  - Multa da €.309,00 a €.1.549,00;

la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La condanna comporta la revoca immediata del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il rimborso delle somme pagate allo Stato.